

Direzione centrale Catasto e cartografia Area Servizi catastali

Roma, 28 settembre 2011 Prot. n. 54385 Allegati n. Rif. nota del 27 settembre 2011 Prot. nº 4118 Alla Confcooperative

Confederazione Cooperative Italiane

Borgo S. Spirito, 78

00193 ROMA

Oggetto: Riconoscimento della ruralità dei fabbricati (art. 7, c. 2 bis e ss., D.L. 13 maggio 2011, n. 70) – Provvedimenti attuativi – Gravi ed urgenti questioni di applicabilità della procedura.

Codesta Confederazione, con la nota che si riscontra, pone all'attenzione di quest'Agenzia due questioni relativamente all'oggetto:

- presentazione della domanda di variazione per i fabbricati rurali classificati in categori D/10 da meno da cinque anni;
- 2. richiesta di elencazione degli estremi catastali dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei soci.

Riguardo al primo profilo si evidenzia che l'art. 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto che "i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione ... della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale".

L'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2-quater, del citato decreto legge n. 70 del 2011, ha poi chiarito che la domanda "è presentata ai fini .. dell'attribuzione della categoria D/10 alle unità immobiliari urbane strumentali all'attività agricola, già censite in categoria diversa.".

Dalla lettura delle suddette disposizioni si evince che la norma non prevede espressamente la possibilità di chiedere l'attribuzione della categoria D/10 alle unità immobiliari già censite in tale categoria, anche se la stessa è stata attribuita da

Largo Leopardi, 5 00185 Roma Tel. 003906477751 www.agenziaterritorio.it



meno di cinque anni. La norma, infatti, prevede la possibilità di presentare la relativa domanda di variazione per le unità censite in categorie diverse.

Resta inteso che, a parere della scrivente, per quanto concerne l'applicazione delle agevolazioni fiscali connesse alla ruralità in vigenza della precedente disciplina, la suddetta circostanza relativa al possesso dei requisiti di ruralità per il quinquennio previsto dalla disposizione in argomento, può essere evidenziata agli enti impositori competenti sulla materia (Comuni, Uffici dell'Agenzia delle Entrate).

Relativamente alla seconda richiesta, che evidenzia le difficoltà per talune tipologie di cooperative agricole caratterizzate da una compagine sociale consistente di compilare l'elenco dei fondi che costituiscono l'azienda, considerata la particolarità del soggetto richiedente, si concorda sulla possibilità di indicare nel modello di autocertificazione il richiamo a specifici allegati contenenti fra l'altro l'elenco aggiornato dei soci, per i successivi controlli da parte dell'Agenzia.

Al fine, comunque, di poter verificare quanto previsto dall' art. 2135 del Codice civile, richiamato dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, successivamente alla compilazione della domanda con l'applicativo reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia, dovrà essere predisposta, oltre agli allegati previsti ed in luogo della compilazione dell'elenco particelle, un'autocertificazione in formato libero da parte del rappresentante legale della Cooperativa (cfr art. 2 del decreto ministeriale 14 settembre 2011). La suddetta autocertificazione deve riportare, fra l'altro, quanto segue: "Si dichiara che i prodotti oggetto di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sono conferiti in prevalenza dai propri soci che conducono i terreni a titolo di proprietà o altro titolo. Dichiara altresì che detti soci sono quelli riportati nell'allegato alla presente dichiarazione, costituito da copia fotostatica del "libro soci", contenente anche i relativi codici fiscali, (ovvero, in alternativa, menzionati nell'elenco sotto riportato contenente i medesimi dati"). Ogni allegato deve essere datato e sottoscritto dal richiedente.

L'occasione è gradita per formulare distinti saluti.

Il Direttore centrale (Franco Maggio)